

STATUTO

ASPIC PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA FRANCESCO
PAOLO VOLPE 51

Numero REA: SA - 479787

Codice fiscale: 05864910657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n. di Racc. 1811
STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"ASPIC PER LA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381/1991, riguardanti la disciplina in materia di cooperative sociali e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Si applicano altresì le disposizioni sulle ONLUS e in quanto compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017

ART.2 - SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Salerno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'Estero purchè nel territorio dell'Unione Europea.

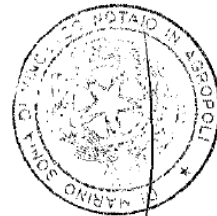
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

Davide Raimelli, Antonella Giusso, Anna Albano



cooperazione.

La cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 4 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

La Cooperativa nasce da un'idea della dott.ssa Daniela Marinelli ed è promossa da persone che, lavorando da molti anni con famiglie, bambini e adolescenti, hanno maturato la convinzione dell'importanza e della necessità di un progetto ampio e significativo che possa, allo stesso tempo, prevenire il disagio psicologico, affiancando le nuove famiglie, e intervenire con una presa in carico mirata, nel disagio e nei disturbi già strutturati.

La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia gestionale; rimane confermata la fedeltà alla storia dell'Aspic, Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo nella Comunità, ai suoi principi ispiratori, fondati sulla cultura del benessere psicologico, dell'attenzione alla persona attraverso l'ascolto e della centralità della protezione dei bisogni primari del bambino, per formare adulti sani. Ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la presa di cura dei genitori e dei figli, rivolgendosi a famiglie in difficoltà, a causa di problematiche psicologiche e disagio esistenziale.

Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-psicologici, di cui al successivo articolo.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività di aiuto tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Cooperativa, può anche integrare la propria attività, in modo permanente o occasionale, con quella di altri enti, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La valorizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato e dei rapporti con i propri interlocutori sono al centro degli interessi

della Cooperativa. Essa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei soci, dei lavoratori, degli utenti, della comunità e della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui venga in contatto.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi socio-psicologici anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato e degli altri enti con finalità affini. Attua, inoltre, anche l'autogestione responsabile dell'impresa.

Si promuove e si valorizza il servizio civile volontari, il tirocinio post-universitario e gli stage formativi.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi operando in preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo sociale così come definito all'articolo precedente, la cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi sociali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive.

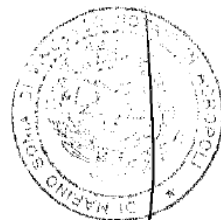
La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:

- == promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolastica, formativa ed interventi educativi in genere;
- == organizzare servizi socio-psicologici, perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la presa di cura dei genitori e dei figli rivolgendosi a famiglie in difficoltà a causa di problematiche psicologiche e disagio esistenziale;
- == organizzare attività di promozione, nonché corsi di formazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attività educative, scolastiche, para-scolastiche ed aggregative.

La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori, giovani adulti e famiglie, con particolare cura alle situazioni di disagio, laddove sia necessario ed

Davide Lavinell' Annunzio Lavinell' Lavinell' Lavinell'



Handwritten signature

opportuno un'attività di prevenzione e di intervento psicologico, orientato al benessere e alla salute psicologica.

Operando in sinergia con le istituzioni e le organizzazioni già presenti sul territorio, così come con l'intera comunità, la Cooperativa intende impegnarsi sul territorio attraverso due fondamentali aree di lavoro:

Aspic and family: per l'attività in sede

Aspic in home: per l'attività a domicilio

In entrambe le aree sono presenti due aspetti fondamentali:

- La prevenzione
- L'intervento

La Cooperativa intende portare avanti questi obiettivi:

Relativamente alla Prevenzione, la Cooperativa promuove e gestisce attività di prevenzione, in sede e a domicilio, al disagio familiare e individuale, ponendo al centro l'attenzione al benessere psicologico e ai bisogni primari del bambino e dell'adolescente. Nello specifico si occupa di:

1. Promuovere e organizzare attività di formazione, informazione e orientamento
2. Organizzare attività culturali: seminari, convegni, dibattiti
3. Portare avanti attività di sensibilizzazione, attraverso seminari per genitori sui temi dell'età evolutiva
4. Promuovere attività e iniziative di prevenzione psico-sociale
5. Promuovere attività di studio, ricerca e aggiornamento
6. Programmare e gestire attività creative ed espressive, laboratori emozionali e multisensoriali
7. Realizzare attività in collaborazione con le realtà scolastiche
8. Portare avanti il sostegno alla madre in gravidanza, proteggendo i bisogni del bambino e prevenendo i rischi della depressione post-partum
9. Migliorare e favorire la protezione del triangolo primario: padre, madre, bambino
10. Migliorare la comunicazione familiare, attraverso laboratori per genitori e figli alla riscoperta del linguaggio emotivo
11. Informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse disponibili

Relativamente all'Intervento, la Cooperativa si propone di svolgere attività di consulenza, presa in carico e intervento professionale, in sede e a domicilio, promuovendo lo sviluppo delle competenze genitoriali e il potenziamento delle risorse presenti e riparando disagi e dinamiche problematiche già presenti. Nello specifico si occupa di realizzare:

1. Lavoro di sostegno e/o di psicoterapia per il singolo individuo

2. Lavoro sulla coppia coniugale e genitoriale
3. Lavoro sulla famiglia
4. Lavoro sulle diadi (madre-bambino - padre - figlio)
5. Training psicoeducativo per genitori
6. Gruppi terapeutici e workshop tematici
7. Lavoro domiciliare, attraverso l'osservazione e l'intervento sulle dinamiche familiari
8. Intervento psico-educativo, a domicilio, sulle dinamiche conflittuali per la risoluzione dei comportamenti problematici del bambino e dell'adolescente
9. Interventi a sostegno della madre con depressione post-partum

10. Intervento e sostegno psico-emotivo a genitori e figli, in situazioni di disabilità o malattie importanti

11. Attività in collaborazione con il contesto scolastico

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi prefissati. Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di ogni attrezzatura, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, nonché con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

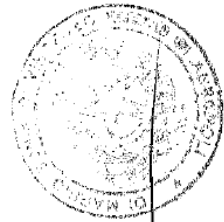
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142.

TITOLO IV: SOCI

ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i

Davide Larinell, Annabella Pennon, Luca Orsini



soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso);
- b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società);
- c) i soci persona giuridica, secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge 381 del 2/11/1991: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto Sociale;
- d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici).

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre fatto divieto ai soci, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 8 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di

Davide Laninelli *Antonella Laninelli* *Luca Laninelli*



incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ART. 11 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e Codice Fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci, fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori al precedente art. 10, sono obbligati a versare almeno 1 (una) quota del valore di Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero), con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo.

I soci si obbligano ad osservare la disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 10 - RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto sociale, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) non partecipi alle ultime 2 assemblee convocate dal C. di A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il C. di A. per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti assembleari;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Daniela Ravinelli, Lucrezia Luma, Luma Osleme



Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

ART. 13 - DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.

I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.

TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI

ART. 15 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati

rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto sociale.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII: BILANCIO

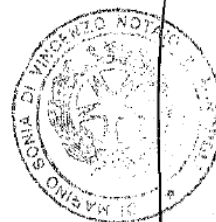
ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Davide Ranucci, Annella Pisanu, Anna Oliva



Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART.18 - BILANCIO SOCIALE

La cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

La conformità alle linee guida ministeriali deve essere attestata dall'organo di controllo.

ART.19 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

1. la retribuzione corrisposta ai soci;
2. la qualifica professionale dei soci;
3. le necessità della gestione della cooperativa;
4. i piani strategici della cooperativa;
5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

ART. 20 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando:

- a) una quota non meno del 30% a riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59.

ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA

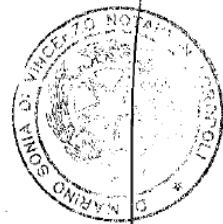
ART. 22 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza alla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'organo amministrativo,
- la nomina dell'organo di controllo e del revisore;

Davide Ranelli *Stefano Lanza* *Luca Oliva*



- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..

ART. 23 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo Amministrativo presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purchè nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C..

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e i compensi loro dovuti;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 - bis c.c.

ART. 25 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le delibere riguardanti le materie di cui ai punti 4) e 6) dell'art. 26 nonché lo scioglimento e la liquidazione della società per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 26 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Davide Ravinelli, Annella Lammari, Anna Dolore



I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

ART. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal socio più anziano o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 29 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima o consegnata a mano e controfirmata dal destinatario, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di assenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci elettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza

dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto ai relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 30 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C.

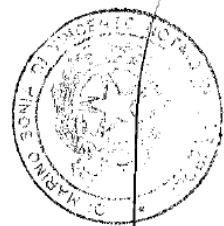
ARTICOLO 31 POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 32 DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente, ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Daniela Raninelli - Antonella Pannone - Irene Oliva



Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ARTICOLO 33 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito e nei limiti della delega.

ARTICOLO 34 RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso eventualmente spettante agli amministratori, salva la possibilità della nomina a titolo gratuito. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII - CONTROLLO

ARTICOLO 35 CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e risultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 36 ORGANI

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

ARTICOLO 37 FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; e' composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 cc.. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta, il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio

sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione e' presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ARTICOLO 38 CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 39 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio sindacale, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile.
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 40 DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c..

ART. 41 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione

Davide Tonello, Annella Tonnarelli, Anna Oliva



di un Collegio Arbitrale nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Collegio Notarile di Salerno
L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Articolo 42 - Requisiti mutualistici

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 28 lettera E), divieto di remunerazione degli strumenti finanziari (Articolo 21, III comma), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 44, II comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo

regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Davide Marinelli - Giuseppina Lamonica - Anna Maria

Luca

